



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al N. RG. 11-1/23;

visto il ricorso depositato da Angelo Pellecchia (C.F. PLLNGL61D08H501P), nato a Roma (RM) l'8.4.1961, e da Palmina Iacovillo (C.F. CVLPMN59D52I158R), nata a San Severo (FG) il 12.4.1959, entrambi residenti in Sant'Agapito (IS) alla via Celestino V, n. 24, difesi e rappresentati dall'avv. Simone Cutone, presso il cui studio in Isernia (IS) alla Via Dei Grecis n. 108 sono elettivamente domiciliati, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Clementina Gianfrancesco, con studio in Isernia alla via D.L. Sturzo n. 6;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Sant'Agapito (IS);

ritenuto che gli istanti siano qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e che pertanto, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che, allo stato degli atti, non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione due volte, né hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;



rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 68 CCII, nonché la relazione dell'OCC, alla quale deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 145.046,35, dispongono di un patrimonio mobiliare ed immobiliare del valore complessivo di € 117.318,00, il cui valore immobiliare, come attestato dall'OCC, è costituito dall'unico immobile destinato ad abitazione della famiglia composta dai ricorrenti e dal figlio Pellecchia Ettore Marco, oggetto della procedura esecutiva N.R G. n. 15/2022, nell'ambito della quale l'immobile è stato valutato dal CTU in euro 81.472,00, e dall'unica autovettura di proprietà dell'istante, entrambe necessarie al sostentamento della famiglia, nonché dal reddito da pensione percepito dal Pellecchia, non essendo la Iacovillo titolare di alcun reddito;

rilevato che, sulla base di quanto accertato e attestato dall'OCC, il sovraindebitamento non è imputabile a colpa grave, malafede o frode in danno dei creditori, atteso che in data 11/3/2010, i debitori decidevano di estinguere anticipatamente il mutuo contratto con la Unicredit S.p.A., vista la sua onerosità, accendendone uno con la Barclays Bank PLC, che però prevedeva, a fronte di una richiesta di euro 135.184,64, il pagamento di interessi variabili con una durata convenzionale fissata a 25 anni e una durata massima del mutuo di 35 anni, mentre la nuova banca subentrava nell'ipoteca iscritta a favore di Unicredit. I coniugi odierni ricorrenti nel corso degli anni hanno pagato regolarmente le rate alla scadenza concordata, ma dovendo completare i lavori di ristrutturazione dell'immobile hanno acceso dei piccoli finanziamenti che hanno sempre estinto, ad eccezione di quello con l'assicurazione HDI, fino a quando, essendo la famiglia mono reddito e aumentate le spese anche per il lutto familiare che aveva colpito il Pellecchia, è diventato sempre più difficile pagare regolarmente le rate del mutuo, fino ad arrivare nel 2021 a sette rate non pagate. Ciò ha comportato la decadenza dal beneficio del termine e Barclays Bank PLC ha richiesto l'intero importo, promuovendo il pignoramento immobiliare, in atti. Né sono emersi atti in frode dei creditori compiuti dai debitori, i quali hanno potuto contare sull'unico reddito da lavoro dipendente percepito dal Pellecchia che gli ha consentito il regolare pagamento delle rate solo fino al 2019, ma poi nel corso degli anni si sono verificati eventi non prevedibili che hanno determinato l'impossibilità di adempiere



regolarmente le obbligazioni assunte, gravando oltremodo sulle finanze familiari: il Pellecchia, infatti, come ha attestato l'OCC, non è riuscito a far fronte alle obbligazioni assunte in quanto, a fronte di entrate mensili certe pari a circa Euro 1.970,00 (al lordo della cessione del quinto), si è trovato nel corso degli anni a dover corrispondere mensilmente diverse rate (quota capitale ed interessi) per un totale di Euro 1.567,00, con un rapporto rata/reddito che è stato negli ultimi anni pari ad oltre il 70%, anche avuto riguardo al patrimonio immobiliare costituito dalla casa di abitazione e pertanto improduttivo di reddito, nonché al crescere delle spese e dei bisogni della famiglia;

rilevato che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta consiste nel soddisfacimento dei creditori mediante corrisponzione di rate mensili di euro 710,00 dal mese successivo all'omologa del piano, per 13 mensilità annue, per la durata di anni 7, mettendo a disposizione le entrate mensili del debitore che ammontano a circa 1.870,00 euro, con una rata mensile di euro 710,00, sicchè il reddito a disposizione del nucleo familiare, necessario per il sostentamento dell'intero nucleo familiare, sarebbe pari a circa 1.160,00 euro. In particolare, la proposta risulta articolata nei seguenti termini: - pagamento integrale dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'OCC e il compenso legale in favore dell'avv. Simone Cutone; - pagamento del creditore ipotecario nella misura del 56%, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67, comma IV, CCII, per un importo complessivo pari ad euro 46.234,00; - pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 20% dei crediti chirografari;

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della domanda;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69 comma 2° C C I I e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziari dei principi di cui al T U B ;



preso atto altresì della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto alla alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare e alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura esecutiva individuale; ritenuto, sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare in essere, condivise le considerazioni dell'OCC, che la prosecuzione delle procedure esecutive, in atti, sia del pignoramento immobiliare R G n. 15/22, sia del pignoramento presso terzi notificato il 12.3.2023, pendenti entrambi innanzi al Tribunale di Isernia, possano pregiudicare la fattibilità del piano, incidendo riducendola sulla capacità finanziaria della famiglia che peraltro sarebbe privata della abitazione con conseguente aumento delle spese per il reperimento di un altro immobile, con la conseguenza che l'istanza dei debitori è meritevole di accoglimento;

letti gli artt. 67, 68, 69, 70 CCII;

PQM

AMMETTE

La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai consumatori ricorrenti PELLECCCHIA ANGELO e IACOVILLO PALMINA, in atti generalizzati

ORDINA

La comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta, del piano, unitamente al presente decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avviso a questi ultimi che:

-ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII hanno l'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che, in mancanza, ai sensi dell'art. 70 comma 3° CCII, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

-nel termine di venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può far pervenire osservazioni all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, all'indirizzo indicato nella comunicazione.

La pubblicazione della proposta, del piano unitamente al presente decreto sul sito del Tribunale di Isernia a cura della cancelleria, oscurati i dati sensibili.

DISPONE



Che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo Giudice, proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

DISPONE

Su richiesta dei debitori ricorrenti, ai sensi dell'art. 70, comma 4°, CCII, la sospensione delle procedure esecutive indicate in parte motiva, e cioè il pignoramento immobiliare RG n. 15/2022, creditore procedente Barclays Bank Ireland PLC, immobile staggito id. catasto fabbricati, F.2, p287, nonché il pignoramento presso terzi notificato il 12.3.2023 su istanza del creditore HDI Assicurazioni Spa, entrambi pendenti innanzi al Tribunale di Isernia;

DISPONE

Su richiesta dei debitori ricorrenti e ai sensi dell'art. 70, comma 4°, CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché delle altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, con particolare riferimento alla cessione del quinto dello stipendio da pensione percepito dal debitore Pellecchia Angelo in corso verso il creditore Banca Sconto SpA.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti, ut supra domiciliati, al difensore avv. Simone Cutone, al Gestore della crisi OCC dott.ssa Clementina Gianfrancesco; nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Isernia.

Così deciso in Isernia il 5.4.2023

Il Giudice

dott.ssa Michaela Sapio

